

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 112/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affidamento diretto dei servizi di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni derivanti dall'utilizzo delle attrezzature da giardino**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

VISTO

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare:
 - l'art. 17, relativo agli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra cui la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - l'art. 28, concernente l'oggetto della valutazione dei rischi;
 - il Titolo VIII "Agenti fisici", e in particolare il Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) e il Capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni), relativi agli obblighi di valutazione e gestione dei rischi derivanti dall'esposizione a rumore e vibrazioni;
 - l'art. 71, concernente gli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che, per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi gestite direttamente da SUSTENIA S.r.l., è necessario l'utilizzo di attrezzature di lavoro specialistiche da parte del personale aziendale;
- che l'utilizzo di tali attrezzature comporta la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi aziendale, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'esposizione a rumore e vibrazioni, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- che, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, si rende necessario procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), comprensivo delle valutazioni tecniche specialistiche richieste dalla normativa vigente;
- che tali valutazioni devono essere effettuate da tecnici qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e recepite nel DVR a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- che SUSTENIA S.R.L. non dispone delle risorse interne idonee a garantire l'esecuzione del servizio in oggetto in amministrazione diretta e che, pertanto, si rende necessario l'affidamento a operatori economici specializzati;

QUANTIFICATO

- L'importo complessivo dell'affidamento in euro 1.900,00 oltre all'Iva prevista per legge;

VISTI

- l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, per cui si richiama che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" precisando che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre assume forma semplificata, dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, co. 450, della L.296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della L. 145/2018, per le procedure di acquisto di beni e servizi di valore stimato inferiore a euro 5.000 non è necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di sistemi telematici di acquisto;
- l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contratto è stipulato in forma scritta e, nel caso di affidamenti diretti, può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti elettronici conformi alla normativa vigente;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- il vigente "Regolamento per l'acquisto e l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria." approvato con determinazione n. 01/26 del 1° gennaio 2026;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 5.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin;

DATO ATTO

- che, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, è stato individuato l'attuale affidatario del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Società, in considerazione della necessità di assicurare continuità nella gestione del sistema di prevenzione aziendale e dell'approfondita conoscenza dell'organizzazione, delle attrezzature e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- che in data 21 luglio 2026 è stato ricevuto un preventivo da parte dell'operatore economico Officina Consulting S.r.l. relativo al servizio in oggetto;

CONSIDERATO

- che la migliore offerta per il servizio in oggetto è quella di Officina Consulting S.r.l., con sede in Via Risorgimento n. 282/A, 40069 Zola Predosa (BO) – C.F. e P. IVA 02145971202, che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in oggetto alle più convenienti condizioni economiche;
- che il compenso richiesto risulta congruo, proporzionato alle prestazioni richieste e coerente con i prezzi correntemente praticati sul mercato per servizi analoghi, come verificato mediante informale confronto con i relativi valori di mercato;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

VALUTATO

- che il prezzo offerto per il servizio è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;

PRECISATO

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discrezionalità, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica ordinaria, ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di contrarre, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023, con la ditta Officina Consulting S.r.l., con sede in Via Risorgimento n. 282/A, 40069 Zola Predosa (BO) – C.F. e P. IVA 02145971202, per i servizi di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni derivanti dall'utilizzo delle attrezzature da giardino; in particolare:
 - aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, con revisione e integrazione dei rischi connessi alle attività svolte dal personale;
 - effettuazione della valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni derivanti dall'utilizzo delle attrezzature da giardino in dotazione all'azienda, mediante rilievi e analisi conformi alla normativa vigente;
 - predisposizione e consegna della relativa documentazione tecnica e degli eventuali aggiornamenti del DVR conseguenti agli esiti delle valutazioni effettuati;
- 2) che la procedura di affidamento è stata espletata in data 22 luglio 2026, mediante la Piattaforma Sater, e che il codice della pratica è PI366895-26;
- 3) di impegnare, per il servizio indicato, la somma complessiva di euro 1.900,00 oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge;
- 4) che la spesa rientra nel novero delle spese generali, funzionali ad assicurare il miglioramento dei servizi offerti da Sustenia S.r.l.;
- 5) che, ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo o del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere anche mediante l'invio di una conferma d'ordine tramite posta elettronica ordinaria;
- 6) che l'erogazione del corso è previsto entro il 31 dicembre 2026;
- 7) che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: **BC7BC8557B**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

San Giovanni in Persiceto, 22 luglio 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini